

**Revista de Direito Civil**  
*Imobiliário, Agrário e Empresarial*

**CAMPOS SCAFF E PEÑA**  
**ADVOGADOS**

Edição Comemorativa do  
Sesquicentenário da Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil

**ANO 2**    **ABRIL/JUNHO/1978**

**4**

## LE DUE SCUOLE DEL DIRITTO AGRARIO

NATALINO IRTI

**SOMMARIO:** 1. Gli studi di diritto agrario nella Toscana leopoldina: cenni — 2. Gli studi di diritto agrario dopo il codice civile del 1865: il Saggio di Aronne Rabbeno — 3. Segue: il programma di lezioni di Giacomo Venezian — 4. La fondazione della *Rivista di diritto agrario*. L'esordio scientifico di Giangastone Bolla — 5. Il dibattito sull'autonomia. La cultura giuridica del tempo e la prolusione napoletana di Antonio Scialoja — 6. Giangastone Bolla e la scuola tecnico-economica del diritto agrario — 7. Posizione su problemi particolari della disciplina — 8. Altre voci della scuola — 9. Ageo Arcangeli e la scuola giuridica del diritto agrario — 10. La critica del tecnicismo e l'unità del metodo giuridico — 11. Posizione su problemi particolari della disciplina — 12. Altre voci della scuola — 13. Il primo congresso nazionale di diritto agrario e la relazione di Tullio Ascarelli — 14. Diritto civile e diritto agrario nella controversia delle due scuole.

### 1. Gli studi di diritto agrario nella Toscana leopoldina: cenni

Lo sguardo dello storico, che voglia sorprendere (almeno per l'età moderna) e segni di uno studio specifico delle norme agrarie, è attirato dalla Toscana tra la fine del secolo XVIII ed i primi decenni del successivo. Note, e quindi bisognevoli di un semplice cenno, le ragioni del rinnovato interesse per le leggi rurali.

Divenuto granduca Pietro Leopoldo (1765), a fattasi più larga l'influenza dei circoli illuministici, si apre un periodo di audaci riforme politiche ed economiche. Sollecitata dalla Accademia dei Georgofili, che nel 1766 studia e discute sul modo di "migliorare ed accrescere l'agricoltura", l'opera riformatrice del governo si sposta dalla capitale alle

campagne. Viene capovolta la linea tradizionale: mentre alle classi agrarie "sino ad ora non si era riconosciuto altro compito se non quello di fornire a basso prezzo le derrate necessarie al mantenimento delle categorie artigiane e manifatturiere",<sup>1</sup> adesso invece la prosperità dell'agricoltura è considerata un cardine dell'intera economia del paese.

Di qui le leggi liberistiche in materia frumentaria, onde a mano a mano si aboliscono gli antichi vincoli al com-

1. E. Passerin d'Entrèves, *L'Italia nell'età delle riforme (1748-1796)*, in *Storia d'Italia*, coord. da N. Valeri, vol. III, Torino, 1959, p. 113. Su un profilo particolare, vedi V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana*, in *Riv. it. sc. giur.*, vol. VI, serie III, Milano, 1953, pp. 285 segg.

mercio delle granaglie; di qui la soppressione delle prestazioni servili dei contadini, e la vendita dei terreni di enti ecclesiastici e laicali, da cui sorgono categorie di nuovi proprietari. E, infine, provvidenze per l'edilizia colonica, per ripopolare le zone disabitate, per risanare la maremma.

Si comprende, in così intenso moltiplicarsi di studi economici e di riforme legislative, che sulle norme agrarie torni, con rinnovato fervore, l'interesse dei giuristi. Lo storico della dottrina<sup>2</sup> segna i nomi preminenti di Gregorio Fierli (1744-1807), e dei fratelli Poggi, Gerolamo (1803-1837) ed Enrico (1812-1890).

Il Fierli — a cui lo studio delle consuetudini mercantili assegna un luogo di rilievo anche nella storia del diritto commerciale — fu autore di saggi monografici sulle azioni edilizie, sulla manomorta, e sulla divisione dei beni tra contadini: opere destinate, per l'equilibrio delle soluzioni e per la dovizia dei richiami giurisprudenziali, a largo successo nella pratica e nel foro.

Una più penetrante capacità di analisi e di sistemazione si coglie nell'opera di Gerolamo Poggi, che ha lasciato un *Piano d'istituzioni agrarie*:<sup>3</sup> schema di

svolgimento della materia e, insieme, abbozzo di un codice rurale (l'utilità ne sarà difesa anche dal Pini).<sup>4</sup>

Al Poggi non sfugge la differenza tra autonomia legislativa e autonomia scientifica del diritto agrario, sicché, pur sostenendo la prima e quindi l'opportunità di un codice rurale, egli nega decisamente la seconda: "A parer nostro — scrive il Poggi<sup>5</sup> — ben lungi di poter stare indipendenti, a staccate dal codice civile e dal codice amministrativo, esse (le istituzioni agrarie) non sono né possono essere altro che una fecondazione, dirò così, ed uno sviluppo delle regole, e dei principi che almeno in genere preesistono in quelli".

Al fratello Enrico, nel 1859 ministro per la Grazia e Giustizia del governo provvisorio di Toscana, si devono i *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura*,<sup>6</sup> che, sebbene privi di metodo scientifico, raccolgono dati precisi e larghi riferimenti di dottrina.

Sulla scia delle riforme leopoldine, assistiamo così alla formazione di un gruppo di studiosi del diritto agrario, che in qualche misura presentano tratti comuni e caratteristiche omogenee. Taluno<sup>7</sup> parla di una vera e propria *scuola toscana*, che si contrapporrebbe ad una scuola napoletana, impegnata particolarmente nello studio dei demani e degli usi civici. Certo, se scuola è comunione di giuristi che, per affinità spirituale o per alunnato presso un medesimo maestro, si riconoscono in identici criteri di studio, l'affermazione può apparire inesatta o accessiva. Tra il Fierli e i due Poggi, o Napoleone Pini, non vi è continuità di metodo scientifico, ma piut-

tosto di *orientamento ideologico*, nel senso che tutti, sebbene in anni diversi e in mutati quadri politici, congiungono l'analisi della disciplina normativa ad un'energica volontà riformatrice. A cavallo tra i due secoli, gli agraristi toscani operano mentre il vecchio ordine dei rapporti civili e l'antica condizione delle classi rurali stanno per cedere ad un nuovo regime giuridico: quello — intendiamo dire — che, resa libera la proprietà dai vincoli feudali e fondato il commercio della terra e degli altri beni sulla volontà delle parti, troverà sistemazione nel codice unitario del 1865. Sarebbe perciò segno di debole senso storico esigere rigorose scelte di metodo, e non scoprire invece la serietà dell'impegno politico e la probità delle ricerche particolari.

## 2. Gli studi di diritto agrario dopo il codice civile del 1865: il "Saggio" di Aronne Rabbeno

Il codice civile del 1865 chiudeva l'età delle seperienze riformatrici, accogliendo, attraverso la mediazione del Code Napoléon, i principi della libera proprietà privata e dell'autonomia contrattuale. *Codice della borghesia rurale*,<sup>8</sup> legata al preminente valore della

proprietà immobiliare ed estranea alla rivoluzione economica di altri paesi europei, esso rendeva in certo modo più ardua la specifica considerazione delle leggi agrarie. Queste finivano infatti per *identificarsi con lo stesso diritto civile*, che era per l'appunto il diritto della proprietà privata e della libera circolazione dei beni.<sup>9</sup> Separata in un autonomo corpo di leggi la disciplina degli atti di commercio, la materia agricola costituiva l'oggetto essenziale delle norme raccolte nel codice civile. Si spiega così perché il problema dei limiti tra agricoltura e commercio non fosse altro dal problema dei *limiti di applicabilità dei due codici* (del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882): "Il diritto commerciale — scriveva incisivamente il Vivante<sup>10</sup> — costituisce quella parte del diritto privato che ha principalmente per oggetto di regolare la circolazione dei beni tra chi li produce e

9. La notazione è ormai comune alla più autorevole dottrina italiana e straniera: vedi la prolusione romana di M. Giorgianni, *Il diritto agrario tra il passato e l'avvenire*, in *Riv. dir. agr.*, 1964, pp. 27-28; e R. Savatier, *Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'aujourd'hui*, Troisième série, Paris, 1959, p. 213, dove, con la consueta felicità letteraria si osserva: "Dès lors, nul besoin d'un droit agraire, pour les codificateurs de Bonaparte. L'idée même leur eût paru vide de sens. Car leur droit civil des personnes et des biens était le droit agraire de la libération dusol; et ce droit formait toute l'armature du nouveau Code de 1804. Droit civil et droit agraire s'y confondaient". Cfr. già R. Saint-Alary, *Orientations modernes du droit agraire et de la propriété agraire*, in *Annales de la Faculté de droit de Toulouse*, VI, Toulouse, 1958, p. 163. Altre indicazioni in N. Irti, *I nuovi orizzonti del diritto agrario francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, pp. 479 sgg. (a cui aggiungerai M. De luglart, *Les métamorphoses du droit agraire français*, in *Riv. dir. agr.*, 1962, I, p. 50).

10. C. Vivante, *Istituzioni di diritto commerciale*, 31a. ed., Milano, 1926, p. 1.

2. Manca a tutt'oggi una storia della dottrina agraristica italiana (la lacuna è segnalata da P. Grossi, *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, pp. 35-36). Vedi cenni in A. Arcangeli, *Istituzioni di diritto agrario*, Parte Generale, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1936, pp. 141-149. Notizie bibliografiche anche su autori meno recenti in A. Cicu E. Bassanelli, *Corso di diritto agrario*, ed. agg., Milano, 1940, p. 3, nota 1; G. Carrara, *Corso di diritto agrario*, vol. I, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1938, pp. 20-21.

3. G. Poggi, *Piano d'istituzioni agrarie*, in *Consultazioni, decisioni ed opuscoli inediti*, Firenze, 1844, pp. 363 sgg. Il piano risale al 1825, ma fu pubblicato dopo la scomparsa dell'autore.

4. N. Pini, *Saggio di un corso di legislazione rurale*, Firenze, 1841, p. 11.

5. G. Poggi, *Piano ecc.*, cit., p. 364.

6. G. Poggi, *Cenni storici delle leggi sull'Agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, Firenze, 1845-1848.

7. A. Arcangeli, *Istituzioni ecc.*, cit., p. 149.

8. Su questo punto ricca letteratura: vedi spec. G. Solari, *Filosofia del diritto privato. I. Individualismo e diritto privato*, rist., Torino, 1959, pp. 191-192, che, a proposito del Code Napoléon, scrive: "A voler essere più precisi, la classe che entrava allora a formare più particolarmente la democrazia e che il Codice soprattutto contemplava, fu la classe dei piccoli proprietari di terra. Gli interessi della proprietà mobiliare da un lato, quelli del lavoro dall'altro, furono dal Codice trascurati", e, tra gli autori più recenti, P. Rescigno, *Manuale di diritto privato italiano*, Napoli, 1973, p. 70. Indicazioni di scrittori francesi in N. Irti, *Dal diritto civile al diritto agrario (momenti di storia giuridica francese)*, Milano, 1962, pp. 4-13.

chi li consuma: i punti estremi della sua applicazione sono la agricoltura e il consumo ove quell'opera comincia e finisce".

Oltre il "punto estremo" in cui la circolazione dei beni comincia, si allarga la materia agricola, che — sia pure con controverse eccezioni compravendita di prodotti trasformati del proprio fondo, ecc.) — ricade tutta nel dominio del codice civile. La proprietà immobiliare, i diritti reali, i contratti costitutivi e traslativi dell'una e degli altri, l'usucazione, i negozi preordinati all'esercizio dell'attività agricola (affitto, colonia parziaria, ecc.) rappresentano capitoli del sistema civilistico, sottratti all'applicazione del codice di commercio. Come distinguere allora, all'interno del diritto civile, un gruppo di istituti e di principi, che possa raccogliersi sotto il nome del diritto agrario? si tratta forse di rompere l'unità del sistema civilistico, o di servirsi di un semplice criterio empirico, che legittimi, almeno sul piano didattico, l'autonoma considerazione delle norme agrarie?

I problemi ora accennati si intravedono già nelle pagine dell'emiliano Aronne Rabbeno, autore di un *Saggio di giurisprudenza agraria* (1869).<sup>11</sup> Il compito della nuova generazione non è di invocare altre leggi, ma di "illustrare, e più di tutto di raccogliere il molto che esiste": l'opera legislativa può dirsi ormai conclusa, poiché il codice del 1865 "provvede alle parti principali e più influenti della legge civile che si riferisce all'agricoltura".<sup>12</sup> Contestata l'opportunità ed allontanata la pratica possibilità di un codice rurale, non resta che il "lavoro di compilazione ed illustrazio-

ne", già in qualche misura eseguito dai giuristi italiani.<sup>13</sup>

Il Rabbeno si mostra fedelle al *metodo esegetico* del tempo: "... ci atterremo — egli scrive<sup>14</sup> — al sistema delle annotazioni ad ogni articolo coi richiami in fine del titolo di massime di giurisprudenza". La materia non è distribuita in un disegno organico, ma secondo l'ordine di "maggiore utilità pratica",<sup>15</sup> intreccianosi le norme del codice civile con le leggi speciali: così,<sup>16</sup> al *commento* degli artt. 407 e segg. cod.

13. A. Rabbeno, *Saggio*, cit., pp. 6-7, dove si ricordano: Morosini, *Sulla colonia e soccida*, Civitanova Marche, 1867; Dionisotti, *Sulle servitù delle acque*, Torino, 1868; Pacifici Mazzoni, *Trattati della locazione e della servitù*, Moderna, 1869.

Qualche interesse suscitano ancora i *Commenti sulla colonia e soccida* dell'avvocato Francesco Morosini, stampati in un'oscura tipografia di Civitanova Marche nel 1867. Riconosciuto nella *Prefazione* il merito del codice civile patrio — che delinea "i rapporti del potere giuridico degli uomini ed il pratico valore de' diritti dei cittadini", l'autore studia l'indole giuridica della colonia (definita a p. 20 come "un contratto in forza del quale taluno si obbliga coltivare l'altrui terreno all'oggetto di dividerne in quota parte i prodotti") e gli obblighi derivanti a carico delle parti. Passa poi alla locazione e soccida, analizzandone le varie figure e soffermandosi sui modi di estinzione del rapporto. La dottrina francese è largamente utilizzata; suggerimenti politici e considerazioni economiche si frammettono spesso al discorso giuridico. L'operetta si chiude con queste parole (pp. 237-238): "... null'altro rimane se non che insistere sulla necessità della promulgazione di un Codice Agrario, tendente, non solo a regolare i speciali rapporti di interesse di proprietari ed agricoltori, ma anche a frenare e moralizzare mercé comminatorie di pene afflittive i coloni che a danno del pubblico e privato vantaggio troppo arditamente scendono a studiati abusi con sicurezza di andare impuniti...".

14. A. Rabbeno, *Saggio* ecc., cit. p. 7.

15. A. Rabbeno, *Saggio* ecc., cit., p. 8.

16. A. Rabbeno, *Saggio* ecc., cit., pp. 8 segg.

civ. segue quello della legge 25.6.1865 sulle espropriazioni e della legge 20.11.1859 sulle miniere, cave ed usine.

Invano si cercherebbe nel saggio del Rabbeno una rigorosa delimitazione della materia agricola: l'opera, non per nulla dedicata ai comizi agrari del Regno,<sup>17</sup> obbedisce ad un criterio pratico e rimane affatto strana al dibattito sui rapporti tra diritto civile e diritto agrario. Vi confluiscono perciò temi generali del diritto civile (come gli immobili per destinazione, le servitù, le distanze) e temi specifici della agricoltura, *non riscontrabili in altri settori dell'attività economica*: la colonia, la soccida, l'associazione e divisione tra rustici, infini, il credito fondiario e agrario. Il Rabbeno ha tuttavia sicura intuizione che lo studio del diritto agrario non si dissolve nello studio di particolari istituti del diritto civile, e così, aperto il capitolo della colonia e della soccida, osserva:<sup>18</sup> "Gli studii di giurisprudenza agraria non sono presso di noi tanto coltivati, quanto il richiederebbero, la ricchezza del nostro territorio, la varietà delle condizioni dell'agricoltura nelle diverse provincie del Regno e l'importanza ch'essi assumono di fronte al progresso di tutte le industrie e della condizione nostra eminentemente agricola".

Il *Saggio* del Rabbeno, non diversamente dalle notazioni esegetiche del Morosini,<sup>19</sup> nasce da un interesse pratico: cioè dall'esigenza, avvertita dagli operatori del diritto e in genere dalle categorie rurali, di disporre di agevoli raccolte delle leggi agrarie. Il carattere *compilativo* delle opere non suscita problemi di metodo o di autonomia scientifica. Il codice civile, regolando alla luce

17. Si ricordi che i *Commenti* del Morosini (vedi, *supra*, nota 13) sono dedicati dall'editore al presidente dell'Istituto provinciale di agricoltura e di industria di Macerata.

18. A. Rabbeno, *Saggio* ecc., cit., p. 300.

19. Vedi, *supra*, nota 13.

dei principi liberali la proprietà e gli altri diritti sui beni, sembra impedire od ostacolare uno specifico studio delle leggi agrarie. Soltanto sul piano pratico si affaccia l'opportunità di raccogliere insieme le norme del codice civile e quelle delle leggi speciali: si tratta sempre di un *accostamento estrinseco*, e non già della fondazione di una nuova branca di studio, in cui siano destinate a confluire la disciplina privatistica e pubblicistica della materia agricola. Nulla di più estraneo al Rabbeno che il tentativo di una sistemazione organica di tali norme;<sup>20</sup> già nel titolo del libro egli evita studiosamente il nome di una nuova disciplina: non saggio di diritto agrario, ma di 'giurisprudenza agraria' (e così il Bianchi detterà un corso di 'legislazione agraria', e non di diritto agrario<sup>21</sup>).

20. A. Rabbeno, *Saggio* ecc., cit., p. 7: "Col presente saggio noi intendiamo percorrere altre parti non meno importanti del Codice Civile e di raccogliere in un libro solo le principali leggi speciali che si collegano coll'agricoltura, dedicando le più diligenti cure a quelle che riguardano gli Istituti di Credito fondiario e di Credito agricolo, sui quali basiamo le più vive speranze per l'avvenire della nostra agricoltura".

21. E. Bianchi, *Corso di legislazione agraria*, voll. 2, Milano, 1886. L'opera del Bianchi (professore pareggiato di diritto civile nell'Università di Pisa) è in due volumi: dedicato, il primo, alla trattazione dei beni, della proprietà, delle servitù e dei consorzi; il secondo, allo studio di un gruppo di contratti (vendita, enfiteusi, locazione dei fondi rustici, colonia, soccida). Pratica l'origine del libro, compilato allo scopo di fornire agli allievi (della scuola superiore di agraria) un quadro dell'intera materia rurale. "Pensai — precisa l'autore nella Avvertenza al 1° vol., pp. V/VI — di ordinarlo in forma di trattato e d'intrecciare con metodo semplice e piano le disposizioni delle varie leggi civili ed amministrative che interessano più da vicino l'industria agricola con i principii scientifici più elementari e con le massime della più recente e pacifica giurisprudenza". Il Bianchi rac-

11. A. Rabbeno, *Saggio di giurisprudenza agraria* (Testo e commento di parte della legislazione civile e delle leggi speciali vigenti che si riferiscono all'agricoltura), Torino-Napoli, 1869.

12. Rabbeno, *Saggio* ecc., cit., p. 5.

È interessante notare come, nel fiorire degli studi scientifici della materia rurale, la distinzione fra *diritto agrario* e *legislazione agraria* sarà tracciata con rigorosa nettezza, designando il primo, al pari di 'diritto civile' e di 'diritto commerciale', le sole norme di diritto privato agrario, e l'altra, genericamente, tutto il complesso delle norme agrarie, private e pubbliche.<sup>22</sup> La formula di 'legislazione agraria', adottata in linea intuitiva dagli scrittori operanti all'indomani del 1865, segna invece, nell'avveduta e consapevole dottrina di anni più tardi, il limite delle norme private agrarie, nel senso che essa raccoglie nel proprio ambito *tutte* le norme relative alla agricoltura. In altre parole, la formula, usata dai vecchi studiosi ancora ignari della possibilità di una specifica ed auto-

egole i vari istituti secondo un criterio nettamente empirico: così, il capitolo dei contratti agrari viene delimitato in base ad una generica "relazione con la industria agricola" (2° vol., p. 6).

Si ricordi anche G. Valenti, *L'agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana*, Roma, 1894. Per ragguagli sulla letteratura francese, che conosce in quegli anni soltanto raccolte di legislazione rurale, vedi N. Irti, *I nuovi orizzonti ecc.*, cit., p. 479, nota 4. Rilevando "l'apparition du droit agraire", R. Savatier, *Les métamorphoses ecc.*, Troisième série, cit., p. 212, nota: "En outre, il ne s'agit pas simplement d'une "législation", plus ou moins réglementaire, mais d'un droit, au sens plein du terme, avec ses contrats, ses usages, sa jurisprudence et sa vie".

22. Vedi A. Arcangeli, *Istituzioni ecc.*, cit., p. 10; Id., *Il diritto agrario e la sua autonomia* (1928), ora in *Scritti di diritto commerciale ed agrario*, vol. III, Padova, 1936, p. 340; Id., *Nozioni generali sul diritto agrario* (1935), ora in *Scritti ecc.*, vol. III, cit., p. 331. Cfr. altresì F. Marol, *Lezioni di diritto agrario*, rist., Roma, 1956, pp. 24-25; S. Orlando Cascio, *Corso di diritto agrario*, 2° ed., Palermo, s.d. (ma 1952), p. 43; J. L. De Los Mozos, *Programa para un curso elemental de instituciones de derecho civil agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1965, I, p. 437.

noma fondazione del diritto agrario, servirà poi a salvaguardare, nei confronti delle norme rurali di carattere pubblico, l'area d'indagine del privatista.

Il discorso ha indugiato sull'opera del Rabbeno, tolta ad esempio, non già di un metodo scientifico, ma piuttosto di una *fase di transizione* tra l'antica scuola toscana, operante nell'assenza di una codificazione privatistica, ed i nuovi indirizzi del diritto agrario. E certo al lettore non sfugge la povertà o la tenuità dei contenuti dogmatici; né l'esattezza del severo giudizio dell'Arcangeli: "dopo l'unità italiana — questi scriveva<sup>23</sup> — furono ripresi alecremento gli studi dei problemi agrari, soprattutto nel campo economico: meno felici e meno numerosi sono stati, fino a questi ultimi, anni, gli studi del diritto agrario".

Le ragioni della crisi appaiono ormai chiare. La tensione politica e riformatrice spingeva gli scrittori toscani, in attesa della risposta del legislatore, verso un'opera di ordinamento e di sistemazione della materia. Gli stessi progetti di codice rurale fornivano incerto modo lo spunto ed il criterio di scelta degli istituti, non ancora rinserrati nelle maglie di un organico corpo di leggi. Sopravvenuto il codice del 1865 — e quindi soddisfatti, attraverso la disciplina della proprietà privata, dell'autonomia negoziale, e delle antiche figure di rapporti colonici, i bisogni della borghesia rurale —, lo studioso del diritto agrario ritrovava a fatica un'autonoma zona di indagine, rischiando, da un lato, di penetrare nel dominio del codice di commercio e, dall'altro, di identificarsi con lo studioso di particolari istituti di diritto civile. Così ardua è la *riscoperta del diritto agrario nel seno del diritto civile* che gli autori evitano, come sopra si è ricordato, anche l'uso della denominazione tecnica della disciplina e preferis-

23. A. Arcangeli, *Istituzioni ecc.*, cit., p. 149.

cono orientarsi verso opere di carattere empirico e compilativo.

### 3. Segue. Il programma di lezioni di Giacomo Venezian

Nel giro d'orizzonte sulla dottrina agraristica di quegli anni — vogliamo dire, del periodo che corre dal codice civile unitario alla fondazione della 'Rivista di diritto agrario' — lo storico s'imbatte nel nome illustre di Giacomo Venezian (1861-1915), del quale resta un programma dei corsi di 'principi di diritto e de legislazione rurale', tenuti per più lustri nella Regia Scuola Superiore di Agraria di Bologna.<sup>24</sup> Si tratta di un indice degli argomenti di 44 lezioni, che tuttavia rivela un vas toed organico disegno. Svolti i concetti generali sulla norma, sulla sanzione, e sulle fonti del diritto, il Venezian distribuisce la materia del corso in tre sezioni; <sup>25</sup> la prima (lezioni da 2 a 21) dedicata alla proprietà fondiaria; la seconda (lezioni da 22 a 39), all'azienda agricola; l'ultima (lezioni da 40 a 44), all'amministrazione pubblica dell'agricoltura.

I temi della prima parte ricevono una larga trattazione di carattere civilistico, anche se le norme di diritto pubblico sono tenute costantemente presenti. Il programma comprende lezioni sul possesso, sulla pubblicità immobiliare, sulle azioni in difesa delle proprietà, sull'acquisto a titolo originario e derivativo, sull'enfiteusi e sull'usufrutto e le servitù

24. G. Venezian, *Principii di diritto e legislazione rurale*, in *Opere giuridiche*, vol. III, Scritti vari giuridici, sociali e politici, Roma, 1925, pp. 199-221. Inaccessibili gli *Appunti di legislazione rurale*, Bologna, 1905-1906, che vedo ricordati tra le 'opere principali' del giurista triestino (F. P. Gabrielli, voce G. Venezian, in *Nuovo dig. it.*, XII/2, Torino, 1940, p. 993).

25. G. Venezian, *Principii ecc.*, cit., pp. 199-200.

prediali, infine sull'espropriazione e sui vincoli archeologici, fiscali e forestali. Più vivo interesse presenta la seconda sezione: in primo luogo, per la *separata considerazione, didattica e scientifica, dei problemi della proprietà e dei problemi dell'azienda*; in secondo luogo, per il costante nesso tra fenomeni economici e rapporti giuridici (che sarà poi il criterio metodico della classica monografia sull'usufrutto).

Il Venezian assume il concetto di azienda come chiave di lettura e di ricostruzione di tradizionali istituti privatistici: così la disciplina degli immobili per destinazione è spiegata con l'opportunità di "impedire la disgregazione degli elementi dell'azienda ed il troncamento della sua attività con danno del proprietario e degli altri creditori di questo";<sup>26</sup> i rapporti giuridici di soccida e di scambio vengono studiati in funzione dei fattori della produzione e del riparto del reddito;<sup>27</sup> infine, gli atti costitutivi dell'azienda sono nettamente distinti dagli atti esterni, ossia di acquisto degli strumenti di produzione e di commercio dei prodotti del fondo.<sup>28</sup> L'attenzione del lettore è attirata da spunti illuminanti e da sintesi vigorose. Ricorderemo appena la definizione bella colonia parziaria o mezzadria: "locazione di fondi contro il corrispettivo di una quota parte del reddito, che è insieme locazione di lavoro contro il corrispettivo di una altra quota del reddito"; e subito il Venezian precisa: "Il colono, associato nell'impresa al locatore, sopporta con lui i rischi e partecipa ai profitti. Differenza radicale dal contratto di lavoro con partecipazione al profitto. Differenza dalla società".<sup>29</sup> E ancora l'assidua

26. G. Venezian, *Principii ecc.*, cit., p. 210.

27. G. Venezian, *Principii ecc.*, cit., p. 211.

28. G. Venezian, *Principii ecc.*, cit., p. 216.

29. G. Venezian, *Principii ecc.*, cit., p. 213.

delimitazione della materia agricola dalla materia di commercio: "L'impresa agraria non annoverata fra gli atti di commercio",<sup>30</sup> l'acquisto di strumenti di produzione e la vendita di prodotti non sono atti di commercio per il titolare dell'azienda: "Possono essere atti di commercio per l'altro contraente (se l'acquisto si fa da un commerciante, se la vendita si fa ad un commerciante, se la vendita si fa a chi voglia rivendere). In questi casi determinano anche per il titolare dell'azienda gli effetti degli atti commerciali, relativamente all'obbligo di pagare gli interessi, quando il debito è esigibile, alla risolvibilità senza termine di dilazione alla, prescrizione delle azioni, alla prova, alla procedura".<sup>31</sup>

Lo schema delle lezioni lascia già intravedere alcuni motivi dominanti, che certo avrebbero ricevuto nelle pagine scritte più ampio ed approfondito svolgimento. Motivi, poi ricorrenti nella nostra dottrina e propri di un'intera scuola di diritto agrario. La distinzione tra diritti reali sul fondo e azienda agricola, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio di un'attività economica; la definizione dei limiti tra sfere di applicabilità del codice civile e del codice di commercio; la separata considerazione delle norme private e delle norme pubbliche; sono, questi, problemi indicati nel corso del Venezian, che ritroveremo come nodi salienti nel futuro sviluppo della nostra dottrina agraristica.<sup>32</sup>

30. G. Venezian, *Principii ecc.*, cit., p. 211.

31. G. Venezian, *Principii ecc.*, cit., p. 216.

32. F. Ferrara, *Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, ora in *Scritti giuridici*, vol. III, Milano, 1954, p. 292, menziona il Venezian tra gli assertori di un diritto agrario "nel quale convergono sia principi di diritto privato che pubblico, sia esigenze economiche, tecniche e sociali cooperanti allo sviluppo della agricoltura e al migliore assetto delle classi degli agricoltori e del proletariato agricolo".

#### 4. La fondazione della "Rivista di diritto agrario". L'esordio scientifico di Giangastone Bolla

Può stupire che proprio in anni, nei quali meno intenso e proficuo è l'interesse per gli studi giuridici della agricoltura,<sup>33</sup> e la dottrina civilistica si mostra assorta nella recezione ed applicazione di metodi della scuola tedesca,<sup>34</sup> la storia della disciplina registri un evento di singolare importanza:<sup>35</sup> la fondazione della 'Rivista di diritto agrario' (il primo fascicolo appare nella primavera del 1922).

Il 'Programma' assegna al nuovo periodico un duplice scopo: pratico, essendo vivo negli agricoltori il desiderio "di seguire e conoscere le numerosissime leggi ed i giudicati che li riguardano, poiché accanto al "fondo" prende forma e si differenzia l'azienda agraria, intesa come centro di attività industriale e sociale"; e teorico, in quanto gli studi "richiedono il coordinamento delle leggi e dei giudicati, la revisione di istituti antiquati, la preparazione di nuovi, riducen-

33. Cfr. la testimonianza di F. Maroi, *Per i trent'anni della Rivista di diritto agrario* (lettera a G. G. Bolla), in *Il trentennio della Rivista di diritto agrario 1922-1952*, Firenze, 1953, p. 158; "Aprile 1922: epoca che mi sembra ora più lontana nel ricordo di quanto non lo sia nel tempo. Nasceva la tua *Rivista* in un clima di indifferenza e di pigrizia per tutto quel che si attenesse allo studio del diritto agrario... nessun interesse dimostrava la dottrina per ricerche sistematiche e programmatiche, nessuna impostazione di carattere metodologico, nessuna sollecitudine per lo studio scientifico dei problemi giuridici dell'agricoltura."

34. Vedi sul punto M. Giorgianni, *Il diritto agrario ecc.*, cit., p. 24, che indica nell'atteggiamento di indifferenza — "e quasi di distacco fastidioso" — "della dottrina civilistica una delle ragioni del movimento "successionista" che ebbe nome di diritto agrario".

35. Cfr. E. Romagnoli, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua rivista*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, p. 6.

do ad unità ed a principi generali del diritto norme che si pretendono frammentarie e slegate nei più disparati rami del giuri".<sup>36</sup> Per quali strade, e con quali metodi di ricerca, la *Rivista* conseguirà gli scopi prescelti? Non già isolando i giuristi dai tecnici, la disciplina legislativa dai fenomeni economici e dalla realtà sociale, ma invece secondando il dialogo tra i diversi ambiti di studio: così, da un lato, essa "inciterà i cultori dei singoli rami del diritto attinente all'agricoltura, a considerarne l'applicazione a questa speciale sfera di rapporti economico-sociali",<sup>37</sup> e, dall'altro, "vorrà la collaborazione degli economisti agrari affinché i diversi problemi siano esaurientemente studiati anche nei loro presupposti, nelle loro relazioni ed attinenze tecniche".<sup>38</sup>

Il "Programma", pur con la cautela di alcuni interrogativi ("Potremo così contribuire alla formazione di una scienza della legislazione agraria? Potremo riproporre il problema della codificazione di queste leggi?"<sup>39</sup>), si riassume e conclude nell'affermazione dell'autonomia della disciplina, che troverebbe fondamento "nell'concetto attuale dello Stato, nella funzione sociale assunta dalla proprietà fondiaria, nella costituzione di una classe sempre più distinta ed organizzata direttamente interessata al fenomeno produttivo, nel fine teleologico di produzione che queste leggi debbono avere come condizione essenziale".<sup>40</sup>

36. G. G. Bolla, *Programma della Rivista di diritto agrario*, ora in *Scritti di diritto agrario*, Milano, 1963, p. 169.

37. G. G. Bolla, *Programma ecc.*, cit., p. 170.

38. G. G. Bolla, *Programma ecc.*, cit., pp. 170-171.

39. G. G. Bolla, *Programma ecc.*, cit., p. 171.

40. G. G. Bolla, *Programma ecc.*, cit., pp. 171-172.

Lo stupore dello storico di fronte ad un così ricco ed inatteso programma d'indagine — programma, dove, pur nella molteplicità delle angolature proposte e nel sostanziale eclettismo metodologico, è agevole cogliere una serie e robusta capacità di lavoro — deve cedere all'esame del clima culturale e delle condizioni del tempo.<sup>41</sup> Il fondatore della *Rivista*, Giangastone Bolla (1882-1971), toccava nel 1922 i quarent'anni d'età: non proveniva da una scuola di studi giuridici, ma dalla consuetudine di vita con Luigi Luzzatti e da esperienze di lavoro nel campo del credito agrario.<sup>42</sup> La sua formazione si svolge — per quel che suggeriscono spunti occasionali e richiami di autori — sotto l'influenza del *solidarismo cristiano*, in quegli anni enunciato e diffuso dal Toniolo (il cui nome figura già nel 'Programma' della *Rivista*, e tornerà fin nelle ultime pagine del Bolla). L'idea cooperativa, propugnata dal Luzzatti nel settore del credito, si collocava così in una complessa ideologia politica, che riconosceva e propri strumenti giuridici, nelle banche popolari nelle società di mutuo soccorso, e nelle procedure di finanziamento alle imprese agricole.

L'esordio del Bolla negli studi giuridici è datato dal corso, tenuto all'Istituto superiore forestale di Vallebrosa nell'anno accademico 1910-1911. Lo schema che resta non si allontana dalle forme consuete di insegnamento della legislazione rurale. Più sicuro interesse offre (se si tolgono gli accenti cooperativi di un breve scritto del 1919<sup>43</sup>) il saggio

41. Questa esigenza è avvertita, con acuta sensibilità storica, da M. Giorgianni, *Il diritto agrario ecc.*, cit., spec. pp. 21 segg.

42. Cfr. E. Romagnoli, *Giangastone Bolla ecc.*, cit., pp. 3-4; E. Bassanelli, *Giangastone Bolla*, in *Riv. dir. agr.*, 1971, I, p. 159.

43. G. G. Bolla, *L'Istituto per le bonificazioni toscane*, ora in *Scritti ecc.*, cit., pp. 15-20.

del 1921 dal titolo *Del sistema ipotecario in rapporto del credito fondiario per l'agricoltura*.<sup>44</sup> Il tema viene inserito in un disegno organico di legislazione rurale, fondato sull'unità della disciplina, pubblica e privata, dei rapporti agrari. A tale unità "presiede un principio essenziale teleologico di produzione e di progresso delle classi interessate alla terra".<sup>45</sup> Il comune riferimento ad un determinato gruppo di persone e ad un identico fenomeno sociale permette di superare la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico, e di dar vita ad un "conglomerato di diritti eterogenei".<sup>46</sup> Lo stesso sistema del diritto agrario potrà modellarsi sull'organismo dell'azienda rurale, che è condotta da persone, si attua mediante cose, e si compendia infine nell'azione industriale. La tripartizione classica di *personae res actiones* revive così nelle strutture economiche del nostro tempo.<sup>47</sup> Anche qui riaffiorano motivi solidaristici, e l'accento a un "diritto privato-sociale" più vasto e più equo del sistema generale del diritto privato.<sup>48</sup>

Il saggio del 1921, se da un lato preannuncia motivi e caratteristiche dominanti dell'opera del Bolla (dal richiamo alle fonti romanistiche alla sensibilità per la legislazione comparata), definisce, dall'altro, il significato del nuovo periodico giuridico. Al quale è estraneo, se non c'inganniamo, un programma di carattere scientifico: nè rigorosa scelta di

44. G. G. Bolla, *Del sistema ipotecario in rapporto del credito fondiario per l'agricoltura* (1921), ora in *Scritti ecc.*, cit., pp. 21-168.

45. G. G. Bolla, *Del sistema ipotecario ecc.*, cit., p. 25.

46. G. G. Bolla, *Del sistema ipotecario ecc.*, cit., p. 25.

47. G. G. Bolla, *Del sistema ipotecario ecc.*, cit., p. 26, testo e nota 14.

48. G. G. Bolla, *Del sistema ipotecario ecc.*, cit., p. 28.

metodo, nè distacco critico dalla dottrina civilistica, ma piuttosto una *sollecitazione di ricerca e di scoperta*, che si giova del contributo di giuristi, di economisti, di tecnici delle varie discipline agricole. Organo dunque, la *Rivista*, di un movimento,<sup>49</sup> e non di una scuola raccolta intorno ad un nucleo di principi metodici o ad una visione generale del diritto. Vantaggi e rischi di una posizione così duttile e fluida si toccano agevolmente: al beneficio di un dialogo aperto,<sup>50</sup> che raduna le voci di giuristi di varia scuola e di tecnici di altre discipline, si contrappone il pericolo di indagini disperse e slegate, di un alternarsi ed intrecciarsi di criteri contrastanti. In nome della generica unità degli studi agraristici, può riuscire compro-

49. Cfr. A. Cicu — E. Bassanelli, *Corso di diritto agrario*, cit., p. 3, nota 1: "Il movimento scientifico del diritto agrario ha per organo la *Rivista di diritto agrario*, fondata dal Bolla nel 1922". Di 'movimento dottrinale' parla anche M. Giorgiani, *Il diritto agrario ecc.*, cit., pp. 21 segg.

Cfr. R. Savatier, *Les métamorphoses ecc.*, Troisième série, cit., p. 212, nota 2. Già F. Ferrara, nella testimonianza del 1931 raccolta in appendice a *Il Trentennio ecc.*, cit., (senza numerazione di pagine), riconosce alla *Rivista* il merito di aver suscitato "tutto un movimento intellettuale di idee e di opere".

50. Cfr. P. Calamandrei, *Per i trent'anni della Rivista di diritto agrario*, in *Il trentennio ecc.*, cit., p. 25 ("Questo è stato il merito fondamentale della *Rivista di diritto agrario*: aver saputo giorno per giorno vivere a contatto colle esigenze economiche e politiche dell'agricoltura, e aver visto nella soluzione del problema agrario uno degli aspetti più importanti della nostra rinascita nazionale"); F. Maroi, *Per i trent'anni della Rivista di diritto agrario*, cit., pp. 158-159; E. Romagnoli, *Giangastone Bolla, ecc.*, cit., p. 7; P. Grossi, *Il momento storico — giuridico ecc.*, cit., p. 37, che vede nel dialogo economia-diritto, promosso dal Bolla, un superamento della "Isolierung civilistica".

N. Irti, *Introduzione allo studio del diritto privato*, I-II.

messa la sostanziale e feconda unità di un indirizzo metodologico, che lasci distinguere i singoli contributi e riconoscere lo stile scientifico delle diverse scuole.

Ma sarebbe errore di prospettiva storica attendere dalle pagine della *Rivista* ciò che il Bolla non intendeva di assegnarle e che i tempi non consentivano di chiederle. Il nuovo periodico nasce in anni di intenso fervore legislativo: dopo la guerra mondiale, l'interesse degli organi di governo si concentrerà in particolare sulla distribuzione della proprietà agricola, sulle trasformazioni fondiari, sulle misure finanziarie in favore delle aziende rurali. Ai provvedimenti eccezionali degli anni bellici<sup>51</sup> subentra un vasto disegno di politica agraria, di cui si ricordano, come tappe significative, le leggi sull'attribuzione di terre all'opera nazionale dei combattenti (D. Lg. 16.1.1919, n. 55), sulle acque pubbliche (DL 9.10.1919, n. 2.161), sulle bonifiche (TU 31.12.1923, n. 3.256), sul credito agrario e fondiario (TU 9.4.1922, n. 932). Queste norme, destinate a regolare momenti essenziali dell'attività agricola, costituiscono a mano a mano un vasto ed organico corpo, di fronte a cui la disciplina codificata della proprietà e degli altri diritti reali presenta un carattere eminentemente statico. Si comincia così a delineare, sia pure al di fuori di consapevoli scelte del legislatore, il contrappunto tra *proprietà ed attività economica*, che sarà poi uno dei motivi fondamentali del codice civile del 1942.<sup>52</sup> Fino a che il legislatore si limita a regolare l'esercizio dei poteri sul fondo, il "momento organizzativo dei beni indirizzati al fine della produzione

51. Vedi li ricordati in F. Luzzatto, voce *Agricoltura*, in *Enc. it.*, vol. I, Roma, 1929, p. 971.

52. Vedi R. Nicolò, voce *Diritto civile*, in *Enc. del diritto*, vol. XII, s.a.i., p. 919.

agricola"<sup>53</sup> non riesce ad assumere autonomo rilievo, e il diritto agrario — come sopra si è notato — coincide appieno con il diritto civile. Le leggi speciali, disciplinando la varietà dei rapporti collegati all'azienda agricola, superavano in certo modo la visione del codice civile e quindi l'identità tra esercizio dell'agricoltura ed esercizio dei diritti (reali o personali) sul fondo rustico.<sup>54</sup>

Sarebbe ingiusto disconoscere al Bolla di aver colto i segni del tempo, e sollecitata la presenza di giuristi e di altri studiosi della disciplina agraria in un periodo di formazione e di applicazione di leggi nuove.<sup>55</sup> La *Rivista* assume il ruolo di un osservatorio scientifico, in cui confluisce un ricco materiale di leggi, di iniziative, di nuovi orientamenti tecnici ed economici. L'insoddisfazione del dogmatico — che non scorge le limpide linee degli istituti, e contiene a fatica, o addirittura non riesce a contenere, così varia e fluida materia in una organica trama di concetti — è il costo insopprimibile di una ricerca aperta a tutte le voci ed a tutte le proposte.

Gli spunti, con cui si apre il primo numero del periodico, trovano eco nella scienza giuridica italiana, o si esauriscono nella formulazione programmatica del Bolla? contengono, quelle pagine, un nucleo di idee destinate ad alimentare la nascita e lo sviluppo di una scuola?

53. M. Giorgiani, *Il diritto agrario ecc.*, cit., p. 23.

54. Cfr. E. Bassanelli, voce *Diritto agrario*, in *Novis. dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, p. 782.

55. Cfr. la presentazione ('Ai lettori') della *Rivista di diritto processuale civile*, fondata dal Chiovenda e dal Carnelutti nel 1924. Di questo periodico ha già tracciato esemplarmente la storia G. A. Micheli, *Francesco Carnelutti, e la Rivista di diritto processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, I, pp. 1-11.

## 5. Il dibattito sull'autonomia. La cultura giuridica del tempo e la prolusione napoletana di Antonio Scialoja

Gli elementi che permettono oggi una valutazione di insieme del contributo del Bolla e dell'ufficio storico della *Rivista*, sono offerti dal dibattito sull'autonomia del diritto agrario, svoltosi sulle pagine del periodico nel quadriennio 1928-1931. Occorre subito precisare (soprattutto perché siano chiari al lettore il contenuto ed i limiti della nostra ricerca) che il dibattito sull'autonomia viene qui considerato come importante documento della storia della dottrina agraria, e, in particolare, delle metodologie professate, o in concreto adottate, dagli studiosi della disciplina.<sup>56</sup> Lo storico — o, se si vuole, il cronista di un episodio della cultura giuridica italiana — non prende partito tra l'una e l'altra soluzione, non assegna il torto e la ragione alle teorie in conflitto, ma ascolta tutte le voci del dialogo, cercando di individuare linee dominanti e tendenze di scuola. Né, d'altra parte, la posizione assunta sul tema dell'autonomia rivela di per sé una scelta generale di metodo: si tratterà, al contrario, di stabilire di volta in volta se la tesi (affermativa o negativa) comporti logicamente l'adozione di un dato metodo di studio. Questo, come è chiaro, non significa esclu-

dere la connessione inversa, e cioè che l'autonomia del diritto agrario sia talora affermata o negata proprio in base al metodo prescelto. C'è dunque una sicura alternativa: o la posizione sul problema dell'autonomia determina la scelta di un metodo d'indagine; o la scelta di un metodo d'indagine determina la posizione sul problema dell'autonomia. Nell'un caso e nell'altro (e sempre nella misura in cui i punti di vista risultino chiari e percepibili dallo studioso delle dottrine), il dibattito è tra le fonti più ricche e decisive della nostra storia giuridica.

Il problema dell'autonomia del diritto agrario, non affiora né occasionalmente né improvvisamente<sup>57</sup> all'attenzione degli studiosi. Già nel 1924, il Bolla, presentando un questionario per la raccolta delle consuetudini rurali, osservava non esser dubbio "che le norme giuridiche riflettenti l'agricoltura prospettino una sfera di rapporti sociali politici ed economici nettamente circoscritti, e che sorretto da un unico fine, quello produttivo e da una fine sociale, quello conservativo per quanto politicamente liberale; alimentato da precisi interessi di carattere pubblico e privato, capace di imporre limiti e sanzioni, tendano a comporsi in uno speciale sistema. E questo disintegrandosi dalle ordinarie ripartizioni del diritto comune, costituisca un corpus di leggi aventi propria uni-

57. Ma vedi A. Arcangeli, *Istituzioni ecc.*, cit., p. 13, che sembra indicare una circostanza occasionale. Cfr. A. Candian, *Della nuova legislazione di diritto privato in Italia* (1928), ora in *Saggi di diritto*, I, Padova, 1931, p. 75, dove esattamente si notava: "L'esame dello stato attuale della nostra letteratura scientifica dimostra l'esistenza di una vasta e molteplice controversia che travaglia la sistematica del diritto, e ciò sia sotto l'aspetto del contenuto della così detta autonomia scientifica delle varie branche del diritto oggettivo, sia anche sotto l'aspetto della c.d. autonomia legislativa".

tà e conseguente autonomia".<sup>58</sup> È importante rilevare come l'autonomia del diritto agrario sia dal Bolla collegata al problema delle fonti, e confortata con le conclusioni raggiunte nel campo del diritto marittimo.<sup>59</sup> Ed ancora a queste conclusioni, sia pure con netto e meditato dissenso, si richiamerà l'Arcangeli nella lezione introduttiva al corso bolognese del 1927-1928: lezione, che, pubblicata poi nella *Rivista*, aprirà il dibattito sull'autonomia.<sup>60</sup>

Si tratta dunque di un tema, che è al centro dell'interesse scientifico di quegli anni. Il moltiplicarsi delle leggi speciali e degli interventi pubblici nei diversi settori economici sembra mostrare il declino delle classiche partizioni del diritto, ed imporre l'esigenza di sistemi giuridici autonomi, ciascuno con separata gerarchia delle fonti e con tipici metodi di studio.<sup>61</sup> Dal vecchio tronco del diritto civile paiono staccarsi rami sempre più

58. G. G. Bolla, *La raccolta delle consuetudini agrarie* (1924), ora in *Scritti ecc.*, cit., p. 195. Del Bolla va ricordato anche *L'autonomia del diritto agrario* (sunto della comunicazione alla XVIII riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Firenze, settembre 1929), in *Riv. dir. agr.*, 1929, pp. 1-3 dell'estr.

59. G. G. Bolla, *La raccolta ecc.*, cit., p. 195, nota 2, dove si richiamano noti contributi dello Scialoja A. (*Sistema del diritto della navigazione*, Napoli, 1922, cap. I, § 3) e dell'Asquini (*Sulla autonomia del diritto marittimo*, in *Arch. giur.*, 1922, pp. 206 sgg.).

60. A. Arcangeli, *Il diritto agrario e la sua autonomia* (1928), ora in *Scritti di diritto commerciale ed agrario*, vol. III, Padova, 1936, pp. 339-346. E già nel *Corso di diritto agrario*, ed. cit., Bologna, 1926-27, pp. 6-7, richiamato in A. Arcangeli, *Istituzioni ecc.*, cit., p. 13, nota 1.

61. Vedi, con succosa brevità A. Scialoja, *La sistemazione scientifica del diritto marittimo*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, I, pp. 7, 8, che parla di "fioritura di diritti autonomi". Ricorderei qui che nel 1928 Al. Rocco (*Principi di diritto commerciale, Parte generale*, Torino, 1928, p. 72), riaffermando con nuove ragioni l'autonomia

numerosi; ed i rami, a loro volta, come segue per il diritto della navigazione aerea<sup>62</sup> o per il diritto industriale,<sup>63</sup> generare filiazioni ulteriori. Non a caso, proprio nell'anno in cui si accende il dibattito sull'autonomia del diritto agrario, Antonio Scialoja prolude ai corsi napoletani con le pagine sulla "sistemazione scientifica del diritto marittimo",<sup>64</sup> indicando criteri di analisi e prospettive di studio che saranno messi largamente a profitto dagli studiosi delle altre discipline. Postasi la domanda: "il contenuto specifico del diritto marittimo attuale è sufficiente a costituirne la autonomia? e gli istituti particolari marittimi possono

del diritto commerciale, era tratto a segnalare le caratteristiche tipiche dell'attività agricola: "Una rapida circolazione della ricchezza non è necessaria, anzi è impossibile nell'industria agricola, che si svolge lentamente a lunghi periodi prestabiliti: anche il credito, la cui necessità è sentita dalla industria agraria, ha carattere e forme sue proprie: è credito prevalentemente reale, e soprattutto è credito a lunga scadenza".

62. Cfr. A. Ambrosini, *Metodi di trattazione del diritto aeronautico*, in *Diritto aeronautico*, 1927, pp. 243 sgg. Ma vedi A. Lefebvre D'Ovidio, *La pretesa autonomia della parte aeronautica del codice della navigazione*, in *Riv. dir. navig.*, 1942, I, pp. 321 sgg.

63. Cfr. spec. M. Rotondi, *Trattato di diritto dell'industria*, vol. I, Padova, 1930, pp. 18-19: "...devesi affermare che il diritto industriale è parte del diritto commerciale, e cioè un diritto speciale — (dacché questo è il senso che noi diamo alla parola "speciale") — entro il diritto commerciale, così come il diritto commerciale costituisce a sua volta un diritto speciale — (e cioè una parte) — entro il diritto privato comune". Cfr. M. Ghiron, *Il diritto industriale come autonoma disciplina*, in *Studi di diritto industriale*, Milano, 1929, pp. 1 sgg.; T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ed., Milano, 1960, pp. 36-39; R. Franceschelli, *Trattato di diritto industriale*, I, Milano, 1962, pp. 12-17.

64. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., pp. 1-15.

essere raggruppati e sistemati in un'organica unità?",<sup>65</sup> lo Scialoja enuncia una limpida e perentoria risposta: "La natura delle cose, e cioè il fatto tecnico, l'elemento sperimentale, determina la specialità del diritto, e costituisce la comune giustificazione ed il vincolo intimo che uniscono in un complesso organico tutti gli istituti speciali, e tutte le deviazioni dalle norme del diritto comune. Il fatto tecnico marittimo, nella sua espressione più sintetica, è il *trasporto autarchico*".<sup>66</sup>

La posizione e la soluzione del problema, così ragionate dallo Scialoja, costituiscono un momento di grande importanza nella storia delle discipline speciali e nell'analisi del concetto di autonomia. Questo viene fondato sul *tecnicismo della materia*, a cui si riconosce la forza di infrangere i confini tra le varie zone del diritto, e di produrre un'intima fusione tra elementi privati e pubblici. L'autonomia del diritto speciale non dipende dunque dalla circostanza che esso regola una determinata categoria di rapporti, ma invece "tutti i rapporti di qualsiasi natura, che si riferiscono ad una determinata materia, e cioè appunto alla navigazione, al trasporto autarchico".<sup>67</sup> L'affermata autonomia della disciplina non nuoce per altro al vigile equilibrio dello Scialoja, che ne avverte la necessaria subordinazione sistematica e metodologica: "... il diritto della navigazione — egli scrive,<sup>68</sup> come sistema autonomo di diritto speciale, deve pur essere collocato entro il quadro del sistema generale del diritto"; e soggiun-

65. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., p. 3.

66. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., p. 4.

67. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., p. 4.

68. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., p. 9.

ge:<sup>69</sup> "... si deve dire che non esiste un metodo particolare per studiarlo. Il diritto della navigazione deve essere studiato nella sua complessità organica, ecco tutto".

Il dibattito sull'autonomia del diritto agrario si inserisce dunque in un'epoca della nostra cultura giuridica, e rivela profonde connessioni con la storia interna di altre discipline. Proprio una di esse, cioè il diritto marittimo,<sup>70</sup> elabora un criterio di sistemazione, su cui dovrà fermarsi a lungo la nostra indagine: il *criterio tecnico*, che subito sollecita il ricordo del 'Programma' della Rivista e dell'accenno alle "relazioni ed attinenze tecniche", dei problemi giuridici della agricoltura.<sup>71</sup> Può forse il tecnicismo della materia agricola fornire la base sufficiente per la fondazione di un diritto autonomo? e codesta autonomia si concilia col sistema generale del diritto privato, o ne infrange l'unità e reclama per sé un diverso metodo di studio?

## 6. Giangastone Bolla e la scuola tecnico-economica del diritto agrario

La risposta del Bolla è senz'altro affermativa. Egli introduce al dibattito con una breve pagina, in cui il tono equanime e misurato non impedisce l'indicazione di un preciso criterio di studio: "... il *tecnicismo* tutto particolare — scrive il Bolla<sup>72</sup> — dell'attività agraria,

69. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., p. 14.

70. Ma vedi, per una diversa prospettiva, M. Giorgianni, *Il diritto agrario ecc.*, cit., p. 24.

71. G. G. Bolla, *Programma, ecc.*, cit., p. 21.

72. G. G. Bolla, *Nota introduttiva, Il diritto agrario e la sua autonomia (1928)*, ora in *Scritti ecc.*, cit., pp. 206-207. A p. 205 l'autore ricorda che il dibattito riprende un problema già sollevato nel *Programma* della Rivista e nella nota illustrativa al *Questionario* per la raccolta delle consuetudini agricole.

ria, la speciale funzione e la conseguente disciplina dei fattori applicati alla produzione agricola (terra, lavoro, capitale), la peculiarità di alcuni istituti giuridici che portati nella speciale economia acquistano una condizione tutta propria, consigliano di non ritardare ancora l'indagine". Il criterio tecnico, appena accennato in questa sede, trova compiuto e consapevole svolgimento in un saggio del 1933, che in certo modo aspira a chiudere il lungo dibattito ed a vagliarne i risultati.<sup>73</sup>

Premessi alcuni riferimenti alla moderna trasformazione del diritto di proprietà,<sup>74</sup> il Bolla affronta il nodo del problema: come la disciplina dell'attività agricola si differenzi da quella di diritto comune. "Anzitutto — egli osserva<sup>75</sup> circoscritta è la *sfera di applicazione* delle norme; particolare lo *spirito* delle persone (i rurali) e dell'industria; unico è il fine delle leggi: la *produzione*; autonoma la fonte prima dell'ordinamento giuridico dell'agricoltura: la consuetudine nasce dalla pratica e dagli interessi della speciale attività elevandosi via via a dignità di legge". Ma ciò che propriamente conferisce carattere tipico all'attività produttiva dei rurali è l'*unità economica del potere*: questo è il fattore essenziale, su cui si modellano tutti i rapporti.<sup>76</sup>

Con un metodo che sarà consueto nella sua opera, il Bolla fonda le conclusioni su una larga indagine *storica e comparatistica*. Il diritto agrario si viene così configurando come il risultato di un secolare processo di formazione, le-

73. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico dell'agricoltura e le sue nuove esigenze sistematiche* (1933), ora in *Scritti ecc.*, cit., pp. 221-243.

74. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., pp. 221-224.

75. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., p. 225. Corsivi nel testo.

76. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., pp. 227-243.

gato a fatti tecnici (strumenti di lavoro), economici (tipo di colture e di produzione), sociali (rapporti tra le classi interessate alle vicende della terra).<sup>77</sup> L'azienda dell'economia agraria moderna si lega, in linea di ininterrotta continuità, al *fundus instructus* dei romani: intorno al fondo, ed al complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività agricola, si stringono tutti i rapporti rurali, siano tecnici o giuridici.<sup>78</sup> Perciò — conclude il Bolla<sup>79</sup> — "noi pensiamo che la sistemazione del diritto agrario debba poggiare su questa realtà economica e storica e l'*ius proprium* dell'agricoltura debba essere... il regolamento giuridico del *rus* e del *fundus* (il suolo e l'azienda agraria), quali istituti specifici che occupano un posto preminente nell'ordinamento della produzione agricola".

Suggerzioni storiche criteri economici e motivi ideologici concorrono, con vario rilievo e con reciproca influenza, nel tecnicismo del Bolla. La tipicità e indispensabilità del fondo, senza del quale l'azienda agraria non può essere né in astratto concepita né in concreto operante, è la nota essenziale della dottrina. Le norme agrarie non disciplinano un istituto, che trovi applicazione in altri settori produttivi, ma un fenomeno di irripetibile singolarità, maturato nel corso della storia ed inserito al centro dei rapporti tra le classi sociali. Affiora qui il *solidarismo* cristiano che fu indicato tra gli elementi della giovanile educazione del Bolla:<sup>80</sup> soltanto l'attività agricola (o l'attività agricola più dell'attività commerciale) è in grado, attraverso i vari sistemi di gestione del fondo, di

77. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., spec. p. 230.

78. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., p. 243.

79. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., p. 245.

80. Vedi, *supra*, § 4.

rendere partecipi le classi sociali del complessivo risultato economico. La disciplina e la sistemazione scientifica non possono non aderire al tecnicismo della materia, che ha una logica intrinseca, sottratta all'arbitrio dei legislatori ed alla fantasia costruttiva dei giuristi.<sup>81</sup>

Il nesso di circolarità tra posizione sul tema dell'autonomia e scelte di metodo (nesso prima affacciato in linea di semplice ipotesi) trova qui un persuasivo riscontro. La sistemazione interna ed i canoni ricostruttivi degli istituti si rivelano condizionati dalle ragioni, che suggeriscono al Bolla di aderire alla teoria autonomistica.<sup>82</sup> Se il *jus proprium* riposa sulla tipicità del fenomeno tecnico, quest'ultimo opererà anche come criterio di sistemazione della materia, alla quale non potranno più sovrapporsi gli schemi gajani o pandettistici. La classica partizione di *personae res actiones*, che pochi anni prima appariva compatibile con la struttura dell'azienda agraria,<sup>83</sup> viene ora rifiutata: "Riteniamo invece — scrive il Bolla<sup>84</sup> che il nuovo diritto della produzione agraria debba essere dedotto dalla storia degli istituti stessi a traverso i quali, come fu più volte accennato, la produzione si attua, poichè solo così potrà servire alle esigenze tecniche dell'industria rurale". Sulle esigenze

ze tecniche dovrà dunque modellarsi il sistema del diritto agrario, poichè esse, sostenute dall'autorità di una storia secolare, si impongono anche ai legislatori ed ai giuristi.

Il tecnicismo non si esaurisce nella fase legislativa suggerendo soluzioni, che siano adatte alla tipicità del fenomeno disciplinato —, ma penetra con la propria logica allo interno della sistemazione scientifica e dello studio dottrinario. La materia regolata dalle norme agrarie ha una nativa e spontanea organicità,<sup>85</sup> a cui debbono piegarsi quanti non vogliano, ad un tempo, disconoscere le caratteristiche tecniche dell'attività rurale e tradire la lezione della storia.

Il dibattito sull'autonomia rivela così un orientamento metodologico, che si attegga a vera e propria scuola del diritto agrario italiano.<sup>86</sup> Siamo di fronte ad un momento di grande rilievo nella storia della disciplina: ormai lontano nel tempo l'indirizzo riformistico degli studiosi toscani, vinte le perplessità della legislazione rurale ed il fascino di un codice civile fisiocratico (che non lascia spazio ad uno studio specifico e differenziato delle norme agrarie), ecco delinearsi un nuovo modo di concepire il rapporto tra disciplina giuridica e fenomeno tecnico. Questo ultimo irrompe decisamente sulla scena, non più come materia che esiga particolari valutazioni normative, ma — si è già notato — come nucleo organico di interessi economici e di rapporti sociali, da cui non può slegarsi neppure lo studio scientifico della disciplina. Alla domanda sopra prospettata — come isolare il diritto agrario all'interno del sistema civilisti-

85. Cfr. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., p. 243.

86. Scuola per la quale già proponemmo la qualifica di tecnico-economica: N. Irti, *Problemi generali del diritto agrario* (note a proposito di un libro recente), in *Riv. dir. agr.*, 1961, p. 5 dell'estr.

co? — il Bolla risponde con la perentoria affermazione del tecnicismo della materia. Anche in assenza di un codice rurale, anche se la disciplina dell'attività economica è dispersa nelle leggi speciali, la produzione agricola conserva la propria inconfondibile tipicità, e detta il metodo ed il sistema di studio delle norme relative.

È quindi naturale che della disputa tra metodo esegetico e metodo dogmatico non si rinvenga traccia nell'opera del Bolla. La scuola francese e la germanica si ritrovano nell'identificazione dell'oggetto di studio: la norma giuridica; differenziandosi poi nella scelta dei criteri di indagine e nella possibilità (dalla prima negata, affermata dalla seconda) di costruire un sistema organico del diritto civile. Nella prospettiva del Bolla muta lo stesso oggetto della disciplina, che non è la norma giuridica, ma il fenomeno della produzione agraria. Non si tratta perciò di optare tra esegetica e dogmatica, quanto di aderire alle peculiarità tecniche della materia, che offrono allo studioso una guida sicura ed incontrovertibile. Al positivismo legislativo, comune ai due indirizzi del diritto civile (essere la norma la realtà da cui muovono ogni ricerca ed ogni elaborazione dottrina), subentra uno schietto positivismo tecnico-economico. O forse può apparire più congrua e seducente la caratterizzazione di *naturalismo*, quando si consideri che il diritto agrario è per il Bolla un prodotto spontaneo<sup>87</sup> di determinati fattori tecnici, sui quali non hanno forza di incidere nè la sovranità dei legislatori nè la capacità sistematica dei giuristi.

87. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., p. 229. In proposito riuscirà istruttiva la prolusione fiorentina di P. Grossi, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, in *Jus*, 1967, fasc. III-IV, pp. 3-33 dell'estr. (un richiamo al Bolla a p. 32, nota 77).

Il raffronto tra le posizioni del Bolla e dello Scialoja — ossia fra il tecnicismo assunto come ragione di autonomia del diritto agrario ed il tecnicismo del diritto marittimo — non sembra disagiabile. L'una e l'altra riposano sulla tipicità di un bene, intorno al quale si orphanizza e si svolge una più complessa attività economica: il fondo, nell'agricoltura; la nave, nella navigazione.<sup>88</sup> Ambedue le attività sono esercitate da classi distinte di soggetti, nettamente caratterizzate nei confronti delle professioni commerciali e delle altre.<sup>89</sup> Infine, i rapporti giuridici, connessi all'impresa agricola ed all'impresa marittima, hanno forme e caratteristiche proprie.<sup>90</sup> Lo Scialoja ha tuttavia un alto e rigoroso senso dell'unità del diritto (e, in particolare, del sistema privatistico): così egli ritiene che i rami autonomi — autonomi, perchè capaci di esprimere "propri principi generali" — non debbano sciogliersi dal quadro del sistema, nè studiarsi con metodi diversi da quelli comuni alla scienza giuridica. Dove il Bolla piega al tecnicismo della materia anche il metodo dell'indagine, ed accentua le ragioni (economiche e storiche) che isolano il diritto agrario del diritto civile, lo Scialoja riafferma invece l'unità del metodo e la connessione dei singoli rami con il tronco del sistema privatistico. La logica specifica del metodo giuridico viene salvaguardata anche nei confronti del fenomeno tecnico. (Continua no vol. 5).

88. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., pp. 2-3: "La nave, cosa mobile per eccellenza e come tale definita nel codice civile, ha un regime suo proprio, per il quale essa è ad un tempo mobile ed immobile, così nei rispetti del diritto privato come in quelli del diritto pubblico. È l'unico esempio di cosa che porti con sè la propria nazionalità".

89. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., p. 2.

90. A. Scialoja, *La sistemazione ecc.*, cit., p. 3.

81. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., p. 243: "Indipendentemente dal raggruppamento esteriore delle norme, il sistema aderisce alla intrinseca organicità del diritto rurale, segue l'organizzazione del suo agrario nelle sue fasi successive (adattamento, esercizio), disciplina l'azienda agraria come il prodotto delle esigenze tecniche della industria rurale".

82. Cfr. T. Ascarelli, *L'importanza dei criteri tecnici nella sistemazione delle discipline giuridiche e il diritto agrario* (1936), in *Scritti giuridici in memoria di A. Arcangetti*, vol. I, Padova, 1939, p. 20.

83. Vedi, *supra*, § 4.

84. G. G. Bolla, *L'ordinamento giuridico ecc.*, cit., p. 238. Corsivo nostro. Rilievi critici in G. B. Funajoli, *Corso di diritto agrario*, cit., p. 24.